

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1629)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104,
concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 538 del vigente codice di procedura penale stabilisce all'ultimo comma che nel giudizio per Cassazione, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, la Corte di cassazione provvede alla rettifica della sentenza impugnata, senza annullarla.

La norma presenta una rilevante utilità pratica nei casi di modifica della legislazione vigente, perchè, evitando l'annullamento della decisione di merito ed il conseguente rinvio ad altro giudice, per una nuova pronuncia, giova alle parti e all'economia dei giudizi.

Peraltro la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata a ritenere che la norma è utilizzabile soltanto nei casi in cui l'applicazione della disposizione più favorevole sia la conseguenza di un'operazione automatica, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, e che occorre invece procedere all'annullamento con rinvio della decisione impugnata tutte

le volte che siano necessarie nuove indagini o nuovi apprezzamenti di merito.

Una situazione del genere si è determinata con la recente approvazione del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, contenente provvedimenti urgenti per la giustizia penale.

Il decreto, infatti, contiene alcune norme che modificano in senso più favorevole all'imputato le corrispondenti disposizioni del codice penale, e che richiedono, per la loro applicazione, una valutazione di merito, comportando l'esercizio da parte del giudice di un potere discrezionale.

In questi casi, pertanto, la Corte di cassazione dovrebbe pronunciare l'annullamento con rinvio delle sentenze impuginate, per dar modo ai giudici di merito di procedere ai necessari apprezzamenti e all'eventuale applicazione delle norme più favorevoli all'imputato. Ne deriverebbe un inutile prolungamento dei processi pendenti davanti alla Corte di cassazione e sarebbe in parte compromesso lo scopo, che si è inteso perseguire col decreto-legge n. 99, di accelerare,

nei limiti del possibile, il corso della giustizia penale.

D'altra parte, quando nel prossimo futuro il Parlamento avrà definitivamente approvato la riforma del primo libro del codice penale, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, entreranno in vigore altre norme più favorevoli all'imputato, oltre a quelle già approvate; con la conseguenza che si ripeterebbero, in relazione a casi diversi, gli stessi inconvenienti prima segnalati. Non è nemmeno difficile prevedere che situazioni analoghe torneranno periodicamente a verificarsi con relativa frequenza per altre ipotesi di revisione della legislazione penale.

Perciò, non solo si è ritenuto necessario impedire, con l'urgenza del caso, che l'applicazione delle nuove norme del codice penale possa comportare un ritardo nella definizione dei processi pendenti in Cassazione, ma si è anche ritenuto opportuno predisporre un congegno normativo che giovi all'economia dei giudizi, in tutti i possibili casi futuri di successione nel tempo di leggi più favorevoli.

A questo fine, l'unico valido rimedio è sembrato quello di attribuire esplicitamente alla Corte di cassazione il potere di applicare direttamente le disposizioni più favorevoli all'imputato sopravvenute alla sentenza di merito, anche quando sia necessario procedere a una valutazione di fatto. La de-

roga, che ne deriva, alla competenza funzionale della Corte di cassazione, mentre è giustificata dal principio di economia dei giudizi, non sembra contrastare con un sistema, che appunto con l'articolo 538 del codice di procedura penale, attribuisce alla Corte suprema poteri diretti di intervento, per i casi in cui l'annullamento della sentenza impugnata rappresenterebbe una misura sproporzionata e comunque dannosa ai fini della celere definizione dei processi.

Pertanto il Governo ha approvato l'unito decreto-legge, col quale si modifica nel senso indicato l'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

La nuova norma stabilisce che quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli, anche se sopravvenute al ricorso, la Corte decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento.

Naturalmente si è fatto salvo il caso in cui per decidere sia necessario assumere nuove prove, tranne che si tratti di prove documentali, che le parti possono direttamente esibire alla Corte.

È anche il caso di sottolineare che la norma, malgrado il carattere di generalità che ha, è in sostanza una norma applicabile solamente nel momento del passaggio da un regime legislativo a un altro.

Il Governo pertanto confida che il Parlamento voglia convertire in legge il decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

D E C R E T A :

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974.

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI